

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 751}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

E COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea

Presentato il 3 novembre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Continuano a pervenire all'Amministrazione della sanità domande di cittadini italiani tendenti ad ottenere il riconoscimento, ai fini dello svolgimento della relativa attività in Italia, di titoli, conseguiti all'estero, abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie per le quali non sia richiesta la laurea.

I richiedenti sono generalmente stranieri che hanno acquisito la cittadinanza in seguito a matrimonio e che risiedono

nel nostro Paese, oppure emigrati e loro familiari rientrati in Italia dopo un lungo soggiorno all'estero.

Alle predette richieste l'Amministrazione è costretta a rispondere negativamente, non sussistendo alcuna base giuridica per il loro accoglimento.

Al fine, pertanto, di permettere ai predetti cittadini di esercitare la professione o l'arte sanitaria, è stato predisposto il presente testo, che consta di un articolo

unico, che viene a colmare una lacuna della nostra legislazione prevedendo la possibilità di far riconoscere sul territorio nazionale i titoli conseguiti all'estero.

I criteri per il riconoscimento della equipollenza sono stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Con tale decreto verranno, altresì, determinate le ipotesi di diretta equipollenza dei titoli nonché le ipotesi in cui il richiedente possa essere ammesso a sostenere il corrispondente esame di Stato o a frequentare l'ultimo anno o un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.

Il riconoscimento è effettuato in conformità dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza ai titoli nazionali di determinati titoli di cui al primo comma, nonché i casi in cui il richiedente possa essere autorizzato, sulla base dello specifico *curriculum* scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana.